

Informativa per la clientela di studio

N. 80 del 06.07.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate

*Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che quando si stipula un **contratto di finanziamento**, tra le varie indicazioni, vi è la data di scadenza delle singole rate. Pertanto, è necessario porre la **massima attenzione ai pagamenti**, in quanto il ritardo o il mancato pagamento di una rata può comportare una serie di conseguenze in capo al debitore, tra cui la mora, la risoluzione del contratto e la segnalazione nei Sic che può, in concreto, pregiudicare la possibilità di ottenere nuovi finanziamenti.*

Premessa

I **contratti di finanziamento** prevedono, tra le varie indicazioni, la data di scadenza delle singole rate. Il **ritardo o il mancato pagamento** di una rata può comportare una serie di conseguenze in capo al debitore, in particolare in caso di rimborso tramite RID (addebito sul conto corrente) o mediante bollettini postali.

È, pertanto, necessario, rispettare puntualmente le scadenze fissate dal piano di ammortamento e prestare la massima attenzione ai pagamenti e, in caso di addebito sul conto corrente, verificare sempre che la rata sia stata regolarmente pagata dalla banca e che il pagamento sia andato a buon fine.

Nella **prassi**, i casi più frequenti di ritardi o mancati pagamenti di una rata riguardano i prestiti personali rimborsati mensilmente con bollettini postali o con rate con prelievo diretto sul proprio conto corrente.

Ciò è dovuto a possibili dimenticanze da parte del debitore (caso più frequente) o da parte della banca presso la quale è ospitato il conto del debitore, nelle operazioni di trasferimento mensile della rata.

Conseguenze

Le **conseguenze di un ritardo o mancato pagamento** di una rata possono consistere nella:

- applicazione di **interessi di mora;**
- **segnalazione;**
- **risoluzione del contratto.**

Interessi di mora

Il **mancato rispetto delle scadenze** previste per il pagamento delle rate determina, innanzitutto, a carico del consumatore maggiori oneri, ovvero l'applicazione di **interessi di mora**, la cui misura è indicata nella documentazione precontrattuale e/o nel contratto o dalla legge.

- Gli interessi moratori, o di mora, sono diretti a **risarcire il danno** dipendente dal ritardo nel pagamento della rata e, ovviamente, non sono cumulabili con i normali interessi contrattuali.
- Generalmente gli interessi moratori **sono stabiliti per iscritto** nel contratto di mutuo.
- Essi vengono determinati **in misura superiore** a quello pattuito per il finanziamento, anche al fine di disincentivare il ritardato pagamento delle rate.

Solitamente, la **misura aggiuntiva oscilla tra 2 e 4 punti percentuali** e può variare, anche in modo considerevole, da banca a banca.

Tuttavia, secondo i più recenti orientamenti normativi e giurisprudenziali, non può eccedere oltre determinati livelli affliggendo in modo eccessivo il mutuatario.

- In alcuni contratti, accanto alla mora, vengono inserite **altre voci** (commissioni di insoluto, spese di recupero crediti, ecc.), che hanno la finalità di aumentare l'ammontare di risarcimento a carico del mutuatario.

Segnalazione nei Sic

I Sistemi di Informazione Creditizia (**SIC**) e Finanziaria (**CR**), costituiti per il controllo e la prevenzione delle frodi e il rischio del credito, hanno lo scopo di monitorare la puntualità dei pagamenti effettuati.

A seguito di inadempimento, la segnalazione del consumatore, in tali sistemi, come **"cliente non affidabile"** o **"cattivo pagatore"** può, in concreto, pregiudicare la possibilità di ottenere nuovi finanziamenti.

Messa in mora

Quando si determina un ritardo nel pagamento delle rate, in ogni caso, la banca o finanziaria prima di registrare il ritardo in banca dati deve avvertire il cliente intimandolo a pagare (**messa in mora**).

L'interessato ha, infatti, **diritto ad essere avvertito** e ha la possibilità di far valere notizie a lui favorevoli.

Le **informazioni relative al primo ritardo** potranno essere comunicate ai "sistemi di informazioni creditizie" solo dopo che sia **decorso un periodo di almeno 120 giorni** dalla data di scadenza del pagamento o, in caso di mancato pagamento, di almeno 4 rate mensili non regolarizzate.

Tempi di conservazione

Per quanto riguarda invece i tempi di conservazione dei dati stessi, sono determinate le seguenti modalità:

Richieste di finanziamento	Conservazione per 6 mesi , qualora l'istruttoria lo richieda o 1 mese in caso di diniego della richiesta o rifiuto della stessa ad opera del cliente
Morosità di due 2 rate o di due mesi poi sanate	Le informazioni creditizie di tipo negativo vengono conservate per 12 mesi a decorrere dalla regolarizzazione
Morosità superiori a 2 rate e poi sanate	24 mesi a decorrere dalla regolarizzazione;
Eventi negativi (morosità, gravi inadempimenti, sofferenze)	Possono essere conservati per un massimo di 36 mesi dalla data di scadenza del contratto o dalla data in cui è risultato necessario un aggiornamento per effetto di accordi sul rimborso.
Eventi positivi	Le notizie positive relative a rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o inadempimenti) sono conservate 36 mesi , solo con il consenso.

Visualizzazioni dei ritardi:

- **Primo ritardo:** il primo ritardo non può essere visualizzato prima che siano scadute almeno due rate mensili consecutive o prima di 60 giorni dall'aggiornamento mensile. Nel caso di un'impresa o di un professionista, il ritardo non può essere visualizzato prima di 30 giorni dall'aggiornamento mensile;
- **ritardi successivi al primo di due rate o due mesi poi sanati:** sono visualizzati nel momento stesso in cui si verificano e ne rimane memoria per 12 mesi a partire dal giorno dell'avvenuto saldo;
- **ritardi superiori poi sanati:** ne rimane memoria per 24 mesi a partire dal giorno dell'avvenuto saldo.

In ogni caso, qualora un evento negativo non sia sanato questo non potrà rimanere registrato per più di 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento.

Cancellazione o correzione

Il cliente ha diritto di conoscere le informazioni registrate a proprio nome nell'archivio e, in caso di errori, richiedere la cancellazione ovvero la modifica di dati non corretti, mediante una semplice richiesta rivolta al finanziatore o ai SIC.

Il cliente potrà, pertanto, attivarsi per correggere eventuali segnalazioni errate o per aggiornare le informazioni quando le irregolarità siano state sanate.

Risoluzione del contratto

Gli **elementi** necessari perché si verifichi la mora sono:

- l'**imputabilità del ritardo** al debitore, cioè la colpevolezza dello stesso;
- la "**costituzione in mora**", ossia un atto formale, scritto, comunicato al debitore con il quale il creditore richiede al debitore l'adempimento della prestazione (cioè il pagamento).

Finanziamenti.

Il mancato pagamento di anche una sola rata può autorizzare il finanziatore a risolvere il contratto unilateralmente.

Costituisce **ritardato pagamento** quello effettuato **tra il 30mo e il 180mo** giorno dalla scadenza della rata.

Di conseguenza, la **risoluzione** può essere invocata solo quando sia **decorso il termine di 180 giorni** dalla scadenza di ogni singola rata senza che il debitore abbia ancora pagato.

Il **ripetersi di ritardi**, o addirittura di definitivi mancati pagamenti delle rate, conduce alla **risoluzione del contratto per inadempimento**, con conseguente obbligo di restituzione immediata dell'intero capitale e di tutti gli oneri accessori maturati: in caso di mancata restituzione si procederà al **recupero coattivo del credito**, mediante le procedure giudiziarie esecutive, con i relativi costi a carico del debitore, che comportano la vendita forzata dell'immobile concesso in ipoteca.

Mutui

Tuttavia, nei **contratti di mutuo**, il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il consumatore conserva il diritto di pagare le somme dovute alle scadenze prestabilite. Anche in questo caso è prevista l'applicazione di interessi di mora.

L'ente che ha erogato un mutuo può invocare, come causa di risoluzione del contratto, il ritardato pagamento della rata quando il **ritardo** si sia verificato per almeno **sette volte**, anche non consecutive.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....